

LINEE GUIDA PER L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A ENTI DEL TERZO SETTORE

Art.1 Finalità

Il Comune di Castenaso riconosce, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 3/23, “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale intende:

- sostenere lo sviluppo degli enti di terzo settore anche mediante l'avvio di relazioni collaborative e di sussidiarietà finalizzate a diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà e a promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva ed aperta;
- favorire, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/23, anche su iniziativa degli Enti del Terzo Settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazione pubblica e soggetti del terzo settore;
- promuovere la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani quale terreno ideale per l'avvio di rapporti di collaborazione civica, caratterizzati dal protagonismo attivo della comunità sulla base del riconoscimento di un legame funzionale tra la tutela di detti beni e le concrete condizioni per la piena espressione della personalità umana, così come previsto dalla L.R. 3/23.

Art.2 Riferimenti normativi

Il Codice del Terzo Settore prevede la possibilità all'art. 71 di "concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile".

La L.R. 3/23 all'art. 22 prevede, con riferimento all'art.71 del Codice del Terzo Settore, che gli enti locali:

- possano “realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni”;
- disciplinare, “secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili”;
- si assicurino, ai fini della concessione del bene, che sia “allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si

vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati”.

Art. 3 Messa a disposizione dei beni immobili e proposte di collaborazione

L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito web la messa a disposizione dei beni immobili di proprietà comunale inutilizzati per fini istituzionali e disponibili per l'affidamento in comodato a Enti di Terzo settore per i loro fini istituzionali sulla base delle presenti linee guida.

L'avvio di rapporti di collaborazione mediante l'affidamento di tali beni immobili può avvenire su impulso di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/23, attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

Le proposte di collaborazione che rispettano i criteri di cui all'art. 4 vengono rese pubbliche sul sito internet del Comune di Castenaso per un periodo di 7 giorni al fine di garantirne la conoscibilità e di acquisire da parte dei cittadini eventuali elementi utili alla loro valutazione.

Al termine del periodo di pubblicazione e a seguito di istruttoria tecnica, le proposte di collaborazione sono sottoposte al vaglio preliminare della Giunta.

In caso di positiva valutazione, le proposte di collaborazione ritenute ammissibili formano oggetto della successiva fase di progettazione condivisa coordinata a cura dell'unità organizzativa cui la proposta è affidata, con l'obiettivo di approfondire le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni formulate su iniziativa dei soggetti proponenti al fine di concordare quanto necessario per dare avvio alla collaborazione.

Il procedimento di progettazione condivisa si conclude con la definizione dei contenuti del patto di collaborazione, come riassunti in apposito verbale, ovvero con la decisione, ad opera del responsabile del procedimento, circa l'insussistenza delle condizioni per addivenire al patto.

La progettazione condivisa è un processo di tipo dinamico che non si esaurisce nella fase di definizione dei progetti e degli interventi da attuare, ma continua anche nella fase di realizzazione degli stessi attraverso la cooperazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti e la valutazione in itinere sull'andamento delle attività al fine di concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi.

Il patto di collaborazione forma parte integrante e sostanziale del contratto di comodato.

Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli immobili in comodato ad Enti di Terzo Settore e forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i suddetti beni

L'affidamento di beni immobili ai sensi dell'art.71 del Codice del Terzo Settore avviene tenendo prioritariamente in considerazione i seguenti criteri:

- messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità al fine di mantenere e migliorare la cura e la fruibilità dello spazio pubblico, di ridurre gli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei cittadini, di favorire la socialità tra le persone anche attraverso la cura e/o la rigenerazione di beni immobili ad uso collettivo;
- presenza di un'approfondita proposta pluriennale di attività da svolgere a favore della cittadinanza;
- finalità istituzionali dell'Ente di Terzo Settore e della proposta coerenti con il Documento Unico di Programmazione, in particolare con la relativa sezione strategica;
- individuazione del valore pubblico che l'ente intende generare per la comunità grazie all'uso dell'immobile e degli indicatori che verranno impiegati per la rendicontazione dell'impatto sociale;
- apertura al territorio e coinvolgimento attivo di altre realtà territoriali;

- disponibilità a mettere a disposizione gli spazi anche ad altri enti del terzo settore attivi sul territorio comunale per attività coerenti con la proposta presentata;
- coinvolgimento attivo di diverse generazioni e integrazione intergenerazionale;
- ampiezza della base sociale dell'Ente;
- realizzazione di iniziative volte alla promozione della cultura, della solidarietà e dell'intercultura.

L'affidamento di beni immobili comunali è inoltre vincolato ai seguenti criteri:

- presentazione di un piano economico-finanziario previsionale per la durata del comodato, relativo alla realizzazione delle attività previste e alla gestione complessiva dell'immobile, specificando il quadro complessivo delle risorse a disposizione, le entrate e le uscite previste, al fine di dimostrare la complessiva sostenibilità e le modalità di riutilizzo di eventuali marginalità.
- impegno alla presentazione del rendiconto economico annuale e al reinvestimento degli eventuali margini economici nelle finalità istituzionali e in attività a favore della collettività;
- impegno alla presentazione del rendiconto sociale annuale inerente il valore pubblico apportato al territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 22/2023.

Art. 5 Utilizzo degli spazi da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale può riservarsi - per finalità di pubblico interesse - l'utilizzo degli spazi assegnati ai sensi delle presenti linee guida, nei tempi e con le modalità definite nel contratto di comodato stipulato in relazione allo specifico immobile.